

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Minusvalenza da conferimento di partecipazioni deducibili se effettive

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Nel conferimento di partecipazioni a neutralità “indotta”, di cui agli [artt. 175 e 177, comma 2, TUIR](#), l'eventuale minusvalenza è deducibile solo per la differenza (positiva) tra il costo fiscale della partecipazione stessa e il suo valore normale determinato a norma dell'[art. 9, TUIR](#). È questa la **principale novità introdotta dal D.Lgs. n. 192/2024** (attuativo della Riforma fiscale) in materia di **conferimento di partecipazioni** di cui agli [artt. 175 e 177, comma 2, TUIR](#). Per analizzare compiutamente la novità della Riforma, è opportuno innanzitutto definire cosa si intende per **conferimento “minusvalente”**. Si definisce tale quello in cui **l'incremento del Patrimonio netto** della conferitaria è **inferiore al costo fiscale della partecipazione conferita**. Il tema è stato al centro dell'attenzione dell'Agenzia delle Entrate negli anni scorsi, e il Legislatore è poi intervenuto per risolvere (in senso positivo) il dibattito sorto a seguito della posizione dell'Amministrazione finanziaria.

Il primo intervento importante dell'Agenzia delle Entrate risale al 2012 con la [risoluzione n. 38/E/2012](#), secondo cui **la deduzione della minusvalenza è ammessa «solo in presenza di un valore normale delle partecipazioni nella società scambiata inferiore al rispettivo valore fiscale (ossia, solo nel caso in cui le partecipazioni conferite siano effettivamente minusvalenti)»**. Con tale documento di prassi, l'Agenzia ha, quindi, affermato che **la minusvalenza**, determinata come differenza tra **incremento del Patrimonio netto della conferitaria e costo fiscale della partecipazione**, può considerarsi realizzata solo **se il minor valore della partecipazione è “effettivo”**, in quanto determinato a norma dell'[art. 9, TUIR](#). Questa interpretazione è stata successivamente confermata dal [Principio di diritto n. 10/E/2020](#), con cui l'Agenzia ha, tuttavia, aggiunto che le **regole del conferimento con il regime della neutralità “indotta”**, di cui all'[art. 177, comma 2, TUIR](#) (ma ravvisabile anche nelle ipotesi previste dall'[art. 175, TUIR](#)), **può applicarsi solo ai conferimenti “plusvalenti” e non anche a quelli “minusvalenti”**, con la conseguenza che per questi ultimi è necessario applicare **le regole ordinarie dell'[art. 9, TUIR](#)**.

Ciò avrebbe comportato la disapplicazione dell'[art. 177, TUIR](#), per quei conferimenti in cui l'incremento del Patrimonio netto della conferitaria sia **inferiore al costo fiscale della partecipazione**, pur in presenza di un valore normale effettivo superiore al predetto costo fiscale, con conseguente **emersione di una plusvalenza** determinata in misura pari alla **differenza tra valore normale effettivo della partecipazione e il suo costo fiscale**. Fortunatamente, con la [risoluzione n. 56/E/2023](#), l'Agenzia è tornata (in parte) sui suoi passi,

confermando da un lato che **la minusvalenza “indotta” non è deducibile per il conferente** (ossia la differenza tra **costo fiscale della partecipazione e incremento del Patrimonio netto della conferitaria**), ma chiarendo che il **conferimento minusvalente non comporta la disapplicazione dell'[art. 177, TUIR](#)**.

Con l'introduzione delle novità previste dal D.Lgs. n. 192/2024, il testo normativo degli [artt. 175](#) e [177, comma 2, TUIR](#), sono stati modificati, stabilendo che **la minusvalenza**, fatti salvi i casi di esenzione di cui all'[art. 87, TUIR](#), può essere **dedotta nei limiti della differenza tra il costo fiscale della partecipazione e il suo valore normale determinato** a norma dell'[art. 9, TUIR](#). La Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 192/2024 contiene **2 interessanti esempi**, il primo dei quali si riferisce alla seguente situazione:

- **valore normale della partecipazione conferita: 115;**
- **valore fiscale della partecipazione conferita: 100;**
- **incremento del Patrimonio netto della conferitaria: 90.**

In tal caso, la differenza **tra il valore normale ed il costo fiscale della partecipazione** (115 – 100) **non determina l'emersione di alcuna plusvalenza tassabile**, in quanto non viene meno **l'applicazione del regime di realizzo controllato** di cui all'[art. 177, TUIR](#). Tuttavia, la **minusvalenza pari a 10**, determinata dalla differenza tra il costo fiscale della partecipazione e l'incremento del Patrimonio netto della conferitaria **non è deducibile in quanto non effettiva**.

Nel secondo esempio, fermi restando il costo fiscale della partecipazione e l'incremento del Patrimonio netto della conferitaria, in presenza di un valore normale della partecipazione pari a 95, si **determina l'emersione di una minusvalenza realizzata** (e quindi deducibile se la partecipazione non ha i requisiti “PEX”) pari a 5, ossia per la **differenza tra costo fiscale della partecipazione e il suo valore effettivo**.